

PARERE DEL REVISORE DEL 31/03/2023

Il sottoscritto Dott. Angelo Maria Farroni, Revisore Unico della società Tarquinia Multiservizi S.r.l..

Richiamato il Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” - cd “Milleproroghe” convertito in Legge N. 14 del 24/02/2023, che introduce i commi aggiuntivi 229-bis, -ter e -quater nella Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), stabilendo che i Comuni e gli altri enti territoriali che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di diniego all'applicazione dello stralcio parziale sui carichi di propria competenza, possono adottare tale provvedimento entro il 31 marzo 2023;

Esaminata la determina dell'Amministratore Unico n. 43 del 31/03/2023 avente per oggetto “Determinazione in merito al diniego dello stralcio parziale dei ruoli di importo residuo, alla data del 01 gennaio 2023 fino ad euro mille, affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2015, di cui Articolo 1, commi 227-229, Legge n. 197/2022”, trasmessa in data odierna;

Premesso:

- che, all'art. 1, comma 227 della L. 197/2002, è previsto che per i debiti di importo residuo fino a 1.000,00 euro (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai carichi affidati ad Agenzia delle Entrate - Riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015 da parte degli enti diversi delle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico operi limitatamente alle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, ferma la debenza del capitale e delle somme maturate a titolo di rimborso spese per procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento (c.d. “stralcio parziale”);
- che, con riferimento allo “stralcio parziale” di cui al già menzionato comma 227, al successivo comma 229 è prevista la facoltà da parte degli Enti creditori e quindi, nella fattispecie, da parte della società partecipata Tarquinia Multiservizi Srl a socio Unico, di non applicazione delle disposizioni ivi previste, confermando la debenza, oltre che del capitale, anche delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi;
- che tale facoltà va esercitata “con provvedimento adottato entro il 31 marzo 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti”, da comunicare entro lo stesso termine all'Agente della Riscossione, dandone contestuale notizia sui rispettivi siti web istituzionali;

Visto che dalle verifiche effettuate dall'Ufficio amministrativo della società nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi Euro 1.556,45;

Preso atto che, in ragione delle motivazioni indicate nella determina dell'Amministratore Unico, la società propone, ai sensi dell'articolo 1, comma 229 della L. n. 197/2022, la NON applicazione dello “stralcio parziale dei carichi” prevista dall'articolo 1, comma 227;

Dato atto della conformità della determina oggetto del presente parere all'espressione delle facoltà individuate dal s.m. articolo 1, comma 229 della L. n. 197/2022;

Per quanto di competenza si

ESPRIME

parere FAVOREVOLE alla determina dell'amministratore Unico n. 43 del 31/03/2023 ad oggetto: "Determinazione in merito al diniego dello stralcio parziale dei ruoli di importo residuo, alla data del 01 gennaio 2023 fino ad euro mille, affidati agli Agenti della Riscossione dal 1' gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2015, di cui Articolo 1, commi 227-229, Legge n. 197/2022".

IL SINDACO UNICO

Dott. Angelo Maria Farroni

(Documento informatico firmato digitalmente)